COMUNE DI SANZENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026

INDICE

1. Premessa

2. Gli strumenti di programmazione

3. Gli stanziamenti del bilancio

3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

3.2 Gli equilibri di bilancio

3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio

3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti

3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie

3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente

3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale

3.3.6 Titolo 6 Prestiti

3.3.7 Titolo 7 Anticipazioni di tesoreria

3.3.8 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

3.3.9 Titolo 2 Spese investimento

3.3.10 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo rischi spese legali

3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità

3.6 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato

3.7 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il Fondo garanzia debiti commerciali.

4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2023

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie

6. Elenco delle partecipazioni possedute

1. Premessa

Dal 2017 la riforma della contabilità degli enti locali, denominata "armonizzazione contabile" e disciplinata dal decreto legislativo n.118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, entra a pieno regime per tutti i comuni trentini: quest'ultimi abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati. In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.
Il processo di riforma per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche si è attuato in diverse fasi:

- Dal 2016 i Comuni a livello nazionale abbandonano definitivamente i vecchi schemi e adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.
- Dal 2017 anche gli enti locali trentini adottano esclusivamente gli schemi armonizzati: con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal D.Lgs. n.118 del 2011 in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto Speciale.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs 118/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze, ad esempio le variazioni relative agli stanziamenti di cassa diventano di competenza della Giunta;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.
Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.
Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- *di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della

regione a carico di esercizi futuri;

- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede la stesura della **nota integrativa al bilancio di previsione**, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.
La nota integrativa ha la funzione di arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.
Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 è stata introdotta un'importante modifica al principio contabile della programmazione – All.4/1 dal D.Lgs.118/2021, volta a favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge.
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 ha infatti aggiunto il paragrafo 9.3.1 "Il processo di bilancio degli enti locali" al principio applicato All. 4/1, nel quale è descritto l'iter di predisposizione del bilancio di previsione, con l'indicazione dei compiti in capo al Responsabile finanziario ed alla Giunta, al fine di consentire al Consiglio Comunale di giungere all'approvazione del bilancio entro il 31 dell'anno precedente a quello di riferimento.
Viene altresì previsto che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio potrà essere adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali che dispongono il rinvio.
Il progetto di bilancio 2024-2026 è stato costruito nel rispetto di questa nuova disposizione e consentirà quindi al Comune di Sanzeno di disporre, fin dal 1° gennaio 2024, di un bilancio di previsione esecutivo, evitando il ricorso all'esercizio provvisorio.
L'approvazione entro l'anno del bilancio di previsione 2024-2026 costituisce un importante tassello della strategia di sviluppo dell'Ente. Pur nel contesto di incertezza economica generale è stata impostata una manovra, senza l'utilizzo della leva fiscale, che consentirà all'Ente di programmare con una visione di lungo periodo, oltre a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa ed il rispetto dei tempi nella realizzazione degli investimenti.

2. Gli strumenti di programmazione

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è un processo attraverso il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti.

Primo documento che definisce la programmazione di un Ente, in particolare del Comune, è rappresentato dal programma di mandato del Sindaco eletto, che declina i vari ambiti operativi sui quali il primo cittadino, unitamente alla propria Giunta, intende intervenire.

A tal fine viene predisposto il ***Documento unico di programmazione (D.U.P.),*** nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 come da ultimo modificato ai sensi del D.M. 25 luglio 2023.

Il D.U.P. rappresenta la guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Dev'essere presentato dalla Giunta comunale al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno e può essere aggiornato mediante l'approvazione dell'eventuale nota di aggiornamento da presentare al Consiglio comunale entro il 15 novembre di ogni anno.

Costituisce lo strumento cardine sul quale si basa la predisposizione del bilancio di previsione, e per tale motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione.

Il D.U.P. è suddiviso in due parti: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente; prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio.

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP che trovano applicazione per il nostro ente, prevedendo una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:
a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la politica tributaria e tariffaria;
d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica

Strettamente connessa alla programmazione triennale delle opere pubbliche e di altri contenuti del D.U.P., è la disciplina relativa al Codice dei Contratti, rinnovato con l'approvazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che la Provincia Autonoma di Trento ha recepito con propria Legge 8 agosto 2023, n. 9.
In particolare il nuovo codice all'art. 37, ha introdotto due importanti modifiche rispetto alla normativa precedentemente in vigore.
La prima novità riguarda il programma degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, che diventa triennale (in precedenza era biennale) e nel quale dovranno essere indicati gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore ai 140.000 euro (in precedenza era di un importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro).
Per quanto concerne invece il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali, la novità consiste nell'innalzamento della soglia economica dei lavori, compresi quelli da realizzare tramite

concessione o partenariato pubblico-privato, che devono in esso essere contenuti, che passa da un importo stimato unitario pari o superiore a 100.000 euro, a 150.000 euro.

Il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Sanzeno è stato redatto, in collaborazione con i responsabili dei Servizi, sulla base delle indicazioni impartite da questa Amministrazione, in linea con i punti strategici ed operativi approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

E' stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili e generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1**. principio dell'annualità**: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. **principio dell'unità**: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. **principio dell'universalità**: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. **principio dell'integrità:** nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. **principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:** veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. **principio della significatività e rilevanza**: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. **principio della flessibilità**: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. **principio della congruità**: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. **principio della prudenza**: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. **principio della coerenza**: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. **principio della continuità e costanza**: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. **principio della comparabilità e della verificabilità:** comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione

del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. **principio della neutralità o imparzialità**: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. **principio della pubblicità**: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie; 15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. **principio della competenza finanziaria**: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. **principio della competenza economica**: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. **principio della prevalenza della sostanza sulla forma**: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Come già anticipato in premessa il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, ha subito recentemente importanti modifiche a seguito dell'approvazione del Decreto Ministeriale 25 luglio 2023, il quale all'art. 1 lett. j) prevede che "*Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi"[…].*
E' stato normativamente previsto che il processo di bilancio degli enti locali (par. 9.3.1 dell'Allegato 4/1) venga avviato:
<u>ENTRO IL 15 SETTEMBRE (30 SETTEMBRE PER PICCOLI ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI)</u> ORGANO ESECUTIVO Approva atto di indirizzo previsioni di spesa e di entrata per il triennio successivo coerente con le linee strategiche del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio). RESPONSABILE FINANZIARIO Predispone bilancio tecnico e invia ai responsabili dei servizi l'atto di indirizzo della giunta e lo schema di bilancio previsione (bilancio tecnico).
Il bilancio tecnico è inviato anche all'organo esecutivo e al segretario comunale. <u>ENTRO IL 5 OTTOBRE (15 OTTOBRE PER PICCOLI ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI)</u> RESPONSABILI DI SERVIZIO/ORGANO ESECUTIVO Partecipano alla definitiva elaborazione del bilancio tecnico; predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando eventuali proposte di integrazione e modifica al bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP. È previsto il "silenzio assenso" in assenza di risposte sul bilancio tecnico da parte dei responsabili dei servizi entro il termine. <u>ENTRO IL 20 OTTOBRE (PER TUTTI GLI ENTI)</u> RESPONSABILE FINANZIARIO Predispone – dopo aver verificato e iscritto in bilancio le previsioni di entrata e di spesa proposte dai vari responsabili dei servizi la versione finale del bilancio con relativi allegati e trasmette alla Giunta la documentazione necessaria per la delibera di approvazione dello schema da presentare al Consiglio
<u>ENTRO IL 15 NOVEMBRE (TUTTI GLI ENTI)</u> ORGANO ESECUTIVO Esamina la documentazione trasmessa dal responsabile finanziario e con l'ausilio del segretario comunale, predispone la Nota di Aggiornamento al DUP (eventuale) e lo schema di bilancio di previsione per l'approvazione in Giunta e lo trasmette all'organo di revisione per il rilascio del prescritto parere per la successiva presentazione in Consiglio. <u>ENTRO IL 31 DICEMBRE (TUTTI GLI ENTI)</u> CONSIGLIO COMUNALE Approva, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, il bilancio di previsione con riferimento al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al DUP

3. Gli stanziamenti del bilancio

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento di programmazione dell'ente (D.U.P.).
Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
Anche quest'anno si è cercato di costruire un bilancio basato su previsioni congrue, veritiere e attendibili pur nel rispetto delle tempistiche ordinarie. Superata l'emergenza COVID e superato il caro energia, continuano a permanere le spinte inflazionistiche destinate a condizionare la gestione finanziaria locale con un aumento dei costi dei contratti di servizio dei principali servizi pubblici locali oltre ai dubbi nella stima delle entrate extra tributarie che in un periodo di crisi è ragionevole supporre i calo rispetto ai periodi precedenti. La sfida è stata quella di costruire un bilancio basato sulla prudenza ma nel rispetto dei termini ordinari di scadenza.
La tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio finanziario 2024-2026.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEF.2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	27.060,00	32.937,00	29.507,00	29.507,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	324.968,74	0,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	164.454,86	0,00		
1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	306.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
2	***Trasferimenti correnti***	501.049,07	595.196,00	517.883,00	451.056,00
3	***Entrate extratributarie***	421.116,85	300.682,00	356.892,00	409.659,00
4	***Entrate in conto capitale***	2.275.154,27	723.293,00	54.618,00	40.000,00
5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***				
6	***Accensione prestiti***				
7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	384.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	792.200,00	787.200,00	787.200,00	837.200,00
	TOTALE	**4.679.520,19**	**2.986.371,00**	**2.296.593,00**	**2.317.915,00**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**5.196.003,79**	**3.019.308,00**	**2.326.100,00**	**2.347.422,00**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	***SPESE CORRENTI***	previsione di competenza	1.252.196,74	1.183.033,00	1.158.188,00	1.143.811,00
	Di cui FPV		32.937,00	29.507,00	29.507,00	29.507,00
2	***SPESE IN CONTO CAPITALE***	previsione di competenza	2.714.133,05	723.293,00	54.618,00	40.000,00

3	***SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE***	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
4	***RIMBORSO DI PRESTITI***	previsione di competenza	53.474,00	53.782,00	54.094,00	54.411,00
5	***CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE***	previsione di competenza	384.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
7	***SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO***	previsione di competenza	792.200,00	787.200,00	787.200,00	837.200,00
	TOTALE TITOLI	**previsione di competenza**	**5.196.003,79**	**3.019.308,00**	**2.326.100,00**	**2.347.422,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**previsione di competenza**	**5.196.003,79**	**3.019.308,00**	**2.326.100,00**	**2.347.422,00**

3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Tra le numerose classificazioni di entrate e spese, una in particolare emerge dalla nuova contabilità armonizzata: quella di entrate e spese ricorrenti/non ricorrenti.
Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (IMU), le sanatorie, gli abusi edilizi e sanzioni, alienazioni di immobilizzazioni, entrate per eventi calamitosi. Analogamente le spese da considerarsi non ricorrenti sono le consultazioni elettorali e referendarie locali, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive ed atti equiparati, gli arretrati al personale dipendente per il rinnovo contrattuale. Tra le spese di investimento si considerano come non ricorrenti tutte le spese di investimento diverse dalle manutenzioni straordinarie.

3.2 Gli equilibri di bilancio

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del Tuel). (**vedi prospetto "equilibri di bilancio")**
Principio dell'equilibrio generale: secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Più precisamente il bilancio del Comune di Sanzeno per il triennio 2024 – 2026 pareggia rispettivamente a:
- anno 2024: €. 3.019.308,00;
- anno 2025: €. 2.326.100,00;
- anno 2026: €. 2.347.422,00.

Principio dell'equilibrio della situazione corrente: secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, aumentate dell'eventuale fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).
Principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale: secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate al Fondo pluriennale vincolato di parte capitale ed alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.
La situazione iniziale di equilibrio tra entrate e uscite sarà oggetto di un costante monitoraggio tecnico in

modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti.
In sede di approvazione del bilancio, cosi come nelle variazioni susseguenti, è consentito l'utilizzo della quota presunta di avanzo di amministrazione costituita da fondi vincolati o accantonati risultanti dall'ultimo consuntivo approvato e dal pre-consuntivo in fase di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del consuntivo.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		372.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		32.937,00	29.507,00	29.507,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.203.878,00	1.182.775,00	1.168.715,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabilial rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.183.033,00	1.158.188,00	1.143.811,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*29.507,00*	*29.507,00*	*29.507,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*5.451,00*	*5.451,00*	*5.451,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestitiobbligazionari	(-)		53.782,00	54.094,00	54.411,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e perrimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifichedisposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base aspecifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		723.293,00	54.618,00	40.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati alrimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifichedisposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base aspecifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		723.293,00	54.618,00	40.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e delrimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Al bilancio di previsione 2024 non è stata applicata alcuna quota presunta di avanzo di amministrazione.

3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio e le nuove regole di Finanza Pubblica

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).
La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, per tutti gli Enti (di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge rafforzata 243/2012) nazionali, il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Le regole di finanza pubblica, previste dalla legge n.243 del 2012 hanno avuto piena applicazione dal 2017 a seguito dell'approvazione della legge n.164 del 2016. L'obiettivo che il Comune deve raggiungere è un saldo finanziario non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, con alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche in sede di rendiconto.
La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n.145) ha introdotto alcune novità relative agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei comuni ed in particolare:

- A decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018, si conferma la possibilità per i comuni di utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 (art.1 comma 820):
- I comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs 118/2011 (art.1, comma 821);
- A decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016. Con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018 restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art.1, comma 823);
- Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017 accertato dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art.1 della legge 232/2016 (art.1, comma 823).

Con il Protocollo di finanza locale integrazione per l'anno 2023 – accordo per l'anno 2024, sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle autonomie locali in data 07 luglio 2023, in considerazione dell'attuale incertezza relativa alla programmazione degli investimenti per l'anno 2024 e alla luce delle disposizioni normative nazionali in materie di vincoli di finanza pubblica previste dalla L. 243/2012, le parti hanno condiviso l'opportunità di valutare la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio Val D'Adige che garantiscano, per il 2024, il rispetto del saldo di cuiall'articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.
La deliberazione n. 58 del 2021 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per laLombardia ripropone il principio formulato dalle Sezioni riunite nel 2019, che aveva parzialmente ripristinato i vincoli previsti dalla legge n. 243/2012.
Il problema è che la legge n. 243 è una legge "rinforzata", non modificabile dalla legge n. 145. In pratica, secondo i giudici contabili, il pareggio sopravvive sia pure in versione riveduta e corretta, ossia come obbligo di conseguire un saldo non negativo fra entrate finali (primi 5 titoli) maggiorate di avanzo e (si ritiene) fondo pluriennale vincolato, da un lato, e spese finali (primi 2 titoli) dall'altro. Tale vincolo si affianca (senza essere sostituito), da quelli previsti dalla legge n. 145/2018 poi rinforzati dall'undicesimo correttivo al d.lgs. 118 (D.M. 1agosto 2019).
Secondo la Ragioneria generale dello Stato, invece, la legge n. 243 si applica solo a livello di comparto, mentre ogni singola amministrazione deve garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al d.lgs. 118.
Ora la nuova pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia riapre un tema su cui non si è ancora trovata una soluzione univoca e definitiva.

3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equi ordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.
In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.
Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.
In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

Dal 2019 erano state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

È inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

Con convenzione stipulata il 12/08/2016 si è costituita la *"Gestione associata del servizio delle entrate tributarie e servizi fiscali dei Comuni di Cles-Dambel-Sanzeno".* La sede dell'ufficio è stabilita presso gli uffici del Comune di Cles al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

Il **Titolo 1 dell'entrata** contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta il seguente andamento nelle varie **categorie** di cui è composto:

TITOLI		BILANCIO 2023 (previsioni def.)	BILANCIO 2024 (previsioni)	BILANCIO 2025 (previsioni)	BILANCIO 2026 (previsioni)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		306.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
Tipologia 101 – Imposte tasse e proventi assimilati		306.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
TOTALE TITOLO 1		**306.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE I.MI.S.

L'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.
E' in vigore, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale, dall'1.1.2015 (artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014) e sostituisce l'I.MU.P. e la TASI.
L'IM.I.S., esattamente come accadeva per l'ICI e l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.
Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area, il valore venale in commercio al primo gennaio di ogni periodo di imposta, salvo quanto disposto nella legge provinciale 14/2014 dall'art. 5 (valore dichiarato dal contribuente in sede fiscalmente rilevante) e dall'articolo 6 (valori tabellari deliberati dal Comune per zone omogenee).
La normativa provinciale stabilisce la potestà regolamentare, le aliquote base, le possibilità di intervento per i comuni in materia di aliquote, agevolazioni e maggiorazioni.

L'evoluzione nel tempo del gettito dell'imposta municipale immobiliare IMIS dipende, dalle variazioni della normativa, dalle aliquote e detrazioni approvate e dal numero di immobili presenti sul territorio comunale ed eventuali variazioni della base imponibile.
Gli anni 2020 e 2021, causa pandemia, sono stati particolarmente impegnativi e complicati anche in ambito tributario.
La L.P. 13 maggio 2020 n. 3 all'art. 21 ha introdotto nuove possibilità di aliquote ridotte, per il solo anno 2020.
Il perdurare della situazione straordinaria venutasi a creare a seguito della pandemia da COVID-19 anche nel primo semestre 2021, ha indotto il legislatore provinciale ad intervenire nuovamente in materia di IM.I.S. e di tariffe dei servizi pubblici locali (in buona parte sulla scorta di quanto già posto in essere nel 2020) con la L.P. 7/2021 allo scopo di ridurre la pressione fiscale in capo ai soggetti ed alle tipologie di fabbricati particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia stessa.

Con Sentenza 12 settembre 2022 n. 209/2022 della Corte Costituzionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 ottobre 2022, sono stati revisionati i requisiti sino a quel momento necessari per l'ottenimento dell'esenzione per abitazione principale. La suprema Corte ha posto il focus sull'incostituzionalità del requisito di residenza anagrafica e di dimora abituale, non solo del soggetto passivo ma, anche, del nucleo familiare, stabilendo pertanto che anche i coniugi residenti e dimoranti in abitazioni diverse possono beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione per il 2023 – accordo anno 2024 sottoscritto il 07 luglio 2023, ha ribadito quanto già previsto in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, confermando pertanto per il 2024 il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018 cui corrispondono trasferimenti compensativi da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturalità territoriale complessiva della manovra.
Rimangono pertanto confermate anche per l'anno 2024 l'esenzione dell'abitazione principale e relative pertinenze purchè non di lusso, l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro, aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli, aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in: C1 (fabbricati ad uso negozi), C3 (fabbricati minori di tipo produttivo), D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni), A10 (fabbricati ad uso di studi professionali), deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro. e la riduzione della rendita su richiesta del proprietario per i c.d. imbullonati (trasferimento compensativo da parte della PAT). L'impegno dei Comuni, con riferimento alle attività produttive, è di non incrementare le aliquote base individuate dal Protocollo d'Intesa.
Non viene per ora prorogata l'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. 14/2014 per le Cooperative Sociali ed ONLUS di natura commerciale che svolgono attività riconducibili all'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992 (sociali, assistenziali, educative, religiose, di accoglienza e simili), rinviando ai primi mesi del 2024 ogni decisione in ordine alla disciplina delle agevolazioni ed esenzioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali/ONLUS, ovvero dei nuovi soggetti del terzo Settore di

cui al D.L.vo n. 117/2017, una volta definito con certezza giuridica, dopo il 31.12.2023, il regime giuridico in vigore per il 2024 stesso in capo a tali soggetti, con particolare riguardo all'entrata in vigore o meno delle norme fiscali del terzo settore a seguito dell'intervenuta o meno autorizzazione della Commissione Europea in ordine al DM n. 106/2020 e, conseguentemente, il prosieguo anche per il 2024 della vigenza del D.L.vo n. 460/1997 o il subentro delle nuove disposizioni di cui al D.L.vo n. 117/2017

Nella previsione dell'IM.I.S. a bilancio si è tenuto conto del gettito incassato nel 2022 e di quanto previsto per il 2023 e pertanto il gettito stimato per il triennio 2024/2026 ammonta ad euro 305.000,00 per ciascuna annualità.

Il Consiglio comunale di Sanzeno, con delibera n. 02 di data 08.03.2015 ha approvato il Regolamento per definire in modo autonomo alcuni aspetti dell'imposta, successivamente modificato con delibera del consiglio comunale n. 05 di data 23.03.2016 e da ultimo con delibera n. 01 dd. 08.02.2018. Con delibera n. 02 di data 15/03/2022 ha stabilito le aliquote, le detrazioni e deduzioni di imposta per l'anno 2022, e le stesse, sono state riproposte anche per il 2023.

Per l'anno d'imposta 2024, attenendosi a quanto concordato in sede di Protocollo di Finanza Locale per l'anno 2024, si è concordato di proporre le seguenti aliquote IMIS in relazione alle varie fattispecie.

ALIQUOTE e DETRAZIONI IMIS per l'anno 2024:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1/A/8 e A/9	0,350 %	335,00 euro	
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, escluse A/1 – A/8 e A/9	0,000 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad euro 75.000,00.=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale inferiore o uguale ad euro 50.000,00.=	0,550%		
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie Catastali: D/3, D/4, D/6 e D/9	0,790 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita catastale superiore ad euro 75.000,00.=	0,790 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale superiore ad euro 50.000,00.=	0,790 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 25.000,00.=	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad euro 25.000,00.=	0,200%		1.500,00 euro
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie catastali: A/10, C/1, C/3 e D/2	0,550 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle associazioni di volontariato o al	0,000%		

registro delle associazioni di promozione sociale			
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE.

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).
Pertanto la previsione dell'IMIS da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).
L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione)
Con il DM del 01/9/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario e violazioni al C.D.S, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.
E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).
La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 – art. 1 comma 15), modificando l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, ha innovato il sistema della remunerazione dell'attività del servizio nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.), distribuendo in maniera diversa i vari oneri (aggio, spese, ecc) a carico sia del debitore che dell'ente che affida il ruolo a partire dal 01/01/2022: è stata altresì approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, coerente con la nuova normativa. Il Comune di Cles si avvale per la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali della società di sistema Trentino Riscossioni SPA, la quale ha determinato i relativi compensi sulla scorta di quelli stabiliti a livello statale.

La sopracitata legge di bilancio ha altresì esteso a 180 giorni (anziché 60) il termine per l'espropriazione forzata per i ruoli consegnati dal 01/01/2022 al 31/03/2022.

Con decreto MEF n. 101 del 13 aprile 2022 è stata riscritta la disciplina di istituzione e funzionamento dell'Albo cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che svolgono le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, con istituzione della sezione separata per le attività di supporto alla riscossione.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fii della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare rifermento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

Nell'anno 2024 dovrà continuare la politica di lotta all'evasione per i tributi sugli immobili, e sulle poste impositive comunque di competenza del Comune, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza anche della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni.

Tale attività è effettuata dall'ufficio tributi in capo al Comune di Cles con gli strumenti informatici di cui si è dotati, consente il raggiungimento di risultati particolarmente importanti rispetto alle risorse disponibili e compatibilmente alla necessità di monitorare il gettito corrente. Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi anche sul gettito di competenza, stante la modifica della base imponibile, nonché sulla comunità, per quanto riguarda la legalità e l'ordine pubblico.

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione. In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate). Pertanto la previsione dell'IMIS da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

.

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni definitive)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	48.269,51	735,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
IMUP da attività di accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	48.269,51	735,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Il gettito stimato derivante dall'attività di controllo per il triennio 2024/2026 è previsto in complessivi € 3.000,00 per ciascuna annualità.

TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI – (tariffa corrispettiva TIA)

Per quanto concerne il servizio rifiuti nel Comune di Sanzeno dal 2003 è stata introdotta la tariffa, in ossequio alle disposizioni recate dal D.L.vo 22/1997 – decreto Ronchi e alle successive direttive provinciali – la cui applicazione e riscossione è stata delegata per obbligo normativo al gestore del servizio (Comunità della Val di Non) a partire dall'esercizio 2009. Nel 2012 inoltre anche la titolarità del servizio è stata trasferita volontariamente alla predetta Comunità, spogliandosi in tal modo il Comune di ogni competenza in materia.

In merito al servizio rifiuti va precisato che l'art. 1, comma 527 della legge 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati che contemplano anche la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario ed ai sensi dell'art. 2, comma 14, della Legge 481/1995 e sono trasferite all'Autorità inoltre tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, in tale materia. A tale riguardo con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità aveva avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia del ciclo dei rifiuti che troverà applicazione anche per i comuni trentini. In relazione a ciò, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del Piano Economico finanziario (PEF) viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti la Comunità della Val di Non provvederà a definire il PEF per l'anno 2023 e, di conseguenza, le tariffe TIA 2023.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2021 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

In data 18 gennaio 2022 ARERA ha emanato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, con la quale introduce il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale l'Autorità detta alcuni importanti obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli utenti dei servizi nonché tempi procedimentali: tali novità, in vigore a decorrere dal 01/01/2023, sono differenziati a seconda del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori: Il TQRIF comporta pertanto l'adeguamento del Regolamento, della modulistica nonché di alcune modalità organizzative sia nell'ambito dei rapporti con l'utente, sia nei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il DL 118/2022, con l'art. 14 comma 1, ha modificato la modalità e le tempistiche di comunicazione relative alla fuoriuscita ed al rientro nel servizio pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato

per il ricorso al mercato, introducendo un vincolo biennale, a partire dal 2024.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva (TIA) entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

La tariffa ricomprende anche l'onere relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche (c.d. "spazzamento stradale"). Il Comune approva il P.E.F unicamente per gli oneri relativi al servizio in parola, che è svolto in economia diretta con proprio personale, che poi invia alla Comunità della Val di Non, per la validazione e affinché provveda al recupero mediante addebito agli utenti con la fattura del servizio. L'onere relativo al 2024, ammonta ad Euro €. 14.358,00- (al netto di IVA) e tale onere risulta stanziato in equal misura nel bilancio di previsione 2024/2026.

L'ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Va richiamato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e s.m., il quale istituiva le addizionali provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica; l'addizionale di spettanza dei comuni ammontava ad € 18,59 per mille kWh per le abitazioni e ad € 20,40 per mille kWh per le seconde case; il relativo gettito veniva introitato e quindi riversato ai comuni da parte dei gestori dei servizi di distribuzione di energia elettrica. L'art. 2, c. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, recante *"Norme in materia di federalismo fiscale municipale"*, stabiliva che *"a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, in L. 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica".* L'art. 14, c. 3, del citato D.Lgs. 23/2011, stabiliva però che *"nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti".* Due Decreti di data 30 dicembre 2011, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze dava attuazione al disposto di cui all'art. 2 c. 6 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilivano l'aumento dell'accisa erariale anche nelle Regioni a statuto speciale, senza peraltro abrogare l'addizionale comunale e provinciale. Pertanto, agli utenti della provincia di Trento sarebbero state applicate sia l'accisa erariale incrementata degli importi delle addizionali provinciale e comunale, sia le addizionali medesime, con la conseguente duplicazione dell'imposizione. Interveniva perciò sul punto la L.P. 7 febbraio 2012 n. 2, la quale, all'art. 1, sanciva l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica e stabiliva, fra l'altro, che *"ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, i comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'art. 6, c. 1. lettere a) e b) del D.L. n. 511/1988, a decorrere dall'1 gennaio 2012, rispettivamente di € 18,59 per mille kWh e di € 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di 120 giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)".*
L'importo 2024-2026, ora coperto da trasferimento, è stato quantificato prendendo come base l'importo delle entrate riscosse dal Comune di Sanzeno a titolo di addizionale sul consumo di energia elettrica per gli anni 2009, 2010 e 2011 (competenza e residui) e si attesta sull'importo di € 13.844,84 per ciascuna annualità.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal **Canone Unico Patrimoniale**.
(come meglio dettagliato nella parte *Titolo 3 Entrate extratributarie*)

TOSAP/COSAP

Dal 2021 anche il Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) è stato sostituito dal **Canone Unico Patrimoniale**.
(come meglio dettagliato nella parte *Titolo 3 Entrate extratributarie*)

3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti.
TIPOLOGIA 101 – Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche
TIPOLOGIA 102 – Trasferimenti Correnti Da Famiglie
TIPOLOGIA 103 – Trasferimenti Correnti Da Imprese
TIPOLOGIA 104 – Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Speciali Private
TIPOLOGIA 105 – Trasferimenti correnti Dall'unione Europea e dal Resto Del Mondo

In particolare la Tipologia 1.01 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche e per la maggior parte si sostanziano in trasferimenti provinciali che risultano fondamentali per l'attività gestionale ed operativa del Comune.
Tra i **trasferimenti statali** è previsto il rimborso delle spese per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, la quota del 5 per mille dell'IRPEF devoluta al Comune di Sanzeno dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e destinata ad attività sociali, il rimborso per attività di statistica e censimenti. Si registrano inoltre relativamente all'anno 2024 le spese per le consultazioni europee per l'anno 2025 le spese per le consultazioni comunali.

L'importo dei **trasferimenti provinciali** viene definito a livello di comparto del sistema delle autonomie locali dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale e successivamente ripartito secondo criteri specifici dettati da disposizioni provinciali. La loro quantificazione esatta viene quindi effettuata sulla base delle comunicazioni di assegnazione pervenute dalla P.A.T.
La quantificazione delle risorse assegnate a valere sul **Fondo perequativo** netto è avvenuta infatti sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione per il 2023 – accordo 2024, sottoscritto in data 07 luglio 2023.
Le risorse di parte corrente da destinare nel 2024 ai rapporti finanziari con i Comuni ammontano complessivamente a circa di 330 milioni di euro. Le previsioni in entrata a valere sul Fondo perequativo inserite nel bilancio 2024/2026 si basano sulla comunicazione della PAT pervenuta in data 03/11/2023 la quale riporta nel dettaglio gli importi spettanti.
E' opportuno rammentare che nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 le parti hanno condiviso i criteri per la revisione del modello di riparto del Fondo perequativo. Tali criteri prevedevano tra l'altro che:

- le variabili finanziarie che hanno concorso alla definizione del riparto venissero aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata;
- le variazioni derivanti dall'applicazione del nuovo modello fossero introdotte gradualmente, con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024;

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, tenuto conto dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario degli enti locali conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto:

- la sospensione per il 2021 dell'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020;
- l'aggiornamento del calcolo della media degli equilibri correnti, aggiungendo il dato 2019 ai dati 2016, 2017 e 2018.

Rilevato che l'applicazione del nuovo modello di riparto nel biennio 2020-2021 ha evidenziato delle problematiche e alla luce di nuove disponibilità finanziarie sul fondo perequativo base le parti concordano di introdurre alcuni elementi di innovazione al modello di riparto, nonché l'opportunità di effettuare un monitoraggio degli effetti dell'applicazione del modello di riparto, al fine di valutare congiuntamente gli eventuali correttivi.
L'applicazione del nuovo modello di riparto nel biennio 2020-2021 ha evidenziato alcune problematiche per cui con il Protocollo d'Intesa 2022 si è concordato di introdurre alcuni elementi innovativi al modello di riparto, che sono stati definiti e concordati con un Protocollo d'intesa integrativo nel corso del 2022.

Nello specifico nella quantificazione delle previsioni d'entrata per il prossimo triennio si è tenuto conto:

- Assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare

Semplice (IMIS) a seguito dell'esenzione della fattispecie "abitazione principale, fabbricati assimilati e relative pertinenze" pari a 27.674,00;

- Assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) a seguito della riduzione della rendita per i c.d. "imbullonati" per Euro 6.859,14.
- Assegnazione a copertura degli oneri conseguenti il rinnovo del contratto del personale pari ad euro 15.304,13 (quota consolidata)
- Assegnazione a copertura degli incrementi contrattuali per il rinnovo del contratto 2019/2021: Euro 11.033,00.
- Assegnazione per rimborso oneri per vacanza contrattuale 2022/2024: Euro 1.160,72.
- Assegnazione per rinnovo contrattuale dirigenza: Euro 5.268,66.
- Assegnazione per la copertura degli oneri derivanti da eventuali futuri rinnovi contrattuali (Euro 43.000,00)
- Assegnazione per ulteriori risorse per incentivazioni (Euro 514,58)
- Trasferimento in sostituzione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica (Euro 13.844,84).
- Trasferimento riguardanti l'adeguamento delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali (Euro 11.748,00)
- trasferimento relativo alla sostituzione del minor gettito dell'imposta sulla pubblicità conseguente ai provvedimenti normativi nazionali di esenzione entrati in vigore nel 2002.

La previsione per il triennio 2024/2026 del Fondo Perequativo ammonta pertanto ad Euro 251.520,00 per ciascuna annualità.

Fondo perequativo: quota integrativa spesa corrente.
Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione 2023 – accordo per il 2024 sottoscritto il 07 luglio 2023 stabilisce che: "*Il perdurare della situazione di incertezza economico-sociale derivante dalla crisi in atto negli ultimi anni ha effetti, anche in termini finanziari, sui bilanci di previsione degli enti locali. Pur in tale contesto i comuni sono tenuti al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, che deve essere assicurato congiuntamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica che implica la necessità di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Per il 2023 le parti avevano condiviso l'istituzione di un fondo emergenziale, di ammontare complessivamente pari a 40 milioni, nel riparto del quale si è tenuto conto del livello di spesa corrente e dei maggiori oneri connessi al caro energie.*
Le parti ora, al fine di accompagnare gradualmente i Comuni nell'attuale contesto di perdurante incertezza, condividono la necessità di mantenere, anche per il 2024, un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei comuni, nell'ambito del fondo perequativo, con una dotazione finanziaria pari a complessivi 20 milioni di euro.
Alla luce di quanto sopra riportato, le parti concordano di ripartire tale quota, secondo criteri che saranno puntualmente definiti con provvedimento assunto d'intesa tra le parti non appena saranno disponibili i dati relativi al rendiconto della gestione 2022 e comunque non oltre il mese di settembre".

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2066 del 20 ottobre 2023 è stata approvata la nota metodologica contenente i criteri per l'assegnazione dei fondi e si sono contestualmente determinati gli importi spettanti a ciascun comune.
Questo fondo viene ripartito nel modo seguente:
• un importo di € 3.320.000,00 è ripartito tra tutti i comuni trentini unitariamente, per un importo pari ad € 20.000,00 ciascuno;
• le risorse rimanenti, pari a € 16.680.000,00 vengono ripartite tenendo conto della struttura dei comuni trentini, nonché del contesto finanziario e della tenuta degli equilibri di bilancio. A tal fine sono stati analizzati i dati sia in fase di previsione, sia in fase di consuntivo e dalle elaborazioni effettuate è emersa la necessità di ripartire il fondo in sette fasce demografiche, considerando per ogni fascia demografica il numero dei comuni e la popolazione. Le risorse sono state quindi ripartite nella misura del 40% in relazione al numero di comuni appartenenti ad ogni classe e nella misura del 60% in relazione alla popolazione rientrante nella stessa classe, attribuendo quindi un'incidenza maggiore alla numerosità della popolazione alla quale è legata l'erogazione dei servizi.
Le risorse assegnate al Comune di Sanzeno per l'anno 2024 ammontano ad Euro 100.815,87.

Da sottolineare come la sospensione della previsione della quota **ex Fim** a partire dell'anno 2023 comporta una contrazione di risorse disponibili che si ripercuotono sulla programmazione sia delle spese di investimento sia sulla spesa corrente alla quale una quota delle stesse è destinata (40% della somma annua). Tale analoga sospensione dettata dal Protocollo d'Intesa per l'anno 2020 – II^ integrazione, per la quota ex FIM anno 2022 è stata successivamente rivista in sede di assestamento di bilancio, quando la Provincia ha stanziato e ripartito ai comuni le quote spettanti.
Pertanto per l'esercizio 2024 non sono previste ulteriori risorse a valere sull'ex Fondo investimenti minori rispetto a quelle destinate alla restituzione alla Provincia della quota relativa al debito estinto anticipata dalla Provincia nell'ambito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui realizzata nel

2015, che per il Comune di Sanzeno ammontano ad Euro 33.038,96.
Al fine di contribuire al pareggio della parte corrente del bilancio per gli esercizi 2024 e 2025 si è reso necessario applicare una quota parte dell'ex Fim anni precedenti non utilizzato.

Tra i trasferimenti PAT trova inoltre evidenza quello a sostegno dei progetti per l'accompagnamento all'occupabilità Intervento 19 Abbellimento Urbano e Rurale (per n.1 squadra) previsto per l'importo di € 17.500,00 per tutte e tre le annualità.
Tra le entrate correnti dalla Provincia è previsto il trasferimento per il fondo sanifonds (somme che vengono poi erogate dal Comune al Fondo sanitario Sanifonds dei dipendenti pubblici provinciali sulla base delle disposizioni che lo disciplinano) e il contributo per la gestione del servizio estivo bus navetta Sanzeno-San Romedio.

Tra i **trasferimenti correnti da Comuni** è previsto il rimborso spese da parte del Comune di Dambel per la gestione associata dell'ufficio tecnico e del servizio di segreteria e per l'intervento 3.3.D. abbellimento urbano e rurale di cui il Comune di Sanzeno è ente capofila. E' inoltre prevista la compartecipazione dei Comuni di Predaia e Romeno alla spesa per la gestione del servizio estivo bus navetta Sanzeno – San Romedio.

Tra i **trasferimenti correnti da altre amministrazioni** è previsto il contributo del Consorzio BIM Adige per l'organizzazione degli eventi culturali c/o Casa de Gentili ammontante ad euro 4.000,00 per il 2024, euro 2.000,00 per il 2025 e euro 2.000,00 per il 2026.

Gli importi ed assegnazioni vengono presentati nella tabella seguente:

TITOLI		BILANCIO 2023 (previsioni def.)	BILANCIO 2024 (previsioni)	BILANCIO 2025 (previsioni)	BILANCIO 2026 (previsioni)
TIT. 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche		465.123,76	557.096,00	479.783,00	412.956,00
Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da Imprese		4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
TOTALE TITOLO 2		**469.223,76**	**563.196,00**	**485.883,00**	**419.056,00**

3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni ed erogazione di servizi agli utenti, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi e infine rimborsi di vario genere ed altre entrate di natura corrente.
Le entrate extratributarie previste per il triennio 2024-2026 ammontano rispettivamente ad € 332.682,00 nel 2024, € 388.892,00 nel 2025 e € 441.659,00 nel 2026.

Tipologia 100
Entrate dalla vendita di beni e servizi
Le entrate che alimentano questa categoria sono rappresentate dalla maggior parte dalle risorse derivanti della gestione del Servizio Idrico Integrato – acquedotto, fognatura e depurazione (complessivi euro 144.587,00 per ciascuna annualità). Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e del "nolo contatore" suddividendo la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.
Euro 6.000,00 relativi alla vendita (sul posto) di energia prodotta attraverso i pannelli fotovoltaici installati sugli edifici comunali e da tariffa incentivante GSE.
Euro 30.000,00 quale sovracanone derivazione acqua per l'energia elettrica della Dolomiti Edison Energy s.r.l.
Euro 14.358,00 oltre IVA quale quota spesa per la spazzatura strade fatturata alla Comunità della Val di Non.
Altra entrata di rilievo è rappresentata dagli incassi del parcometro del piazzale antistante il museo retico prevista in Euro 35.000,00 per l'anno 2024, in Euro 37.000,00 per l'anno 2025 e in Euro 40.000,00 per l'anno 2026.

Proventi dalla gestione dei beni
La voce principale è relativa ai fitti attivi di fabbricati. Tra quest'ultimi rientrano i proventi derivanti dai contratti di locazione che il Comune ha in essere o che si prevede di stipulare nel corso del 2024 che garantiscono solitamente un gettito pressochè costante negli anni. Tali risorse sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, seguendo quindi la regola generale. Ad oggi il Comune di Sanzeno ha attivo il contratto di affittto dell'Osteria Casa de Gentili con il la SID snc stipulato il 25 agosto 2014 al canone annuo di Euro 6.000,00 oltre iva.
CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE:
Dall'anno 2021 la composizione delle previsioni delle entrate tributarie ed extra tributarie viene modificata dall'introduzione del nuovo canone patrimoniale di concessione. Per effetto dell'articolo 1 comma 816 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) è istituito, a decorrere dal 1^ gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione. Il canone sostituisce dal 2021 entrate di diversa natura ed in talune fattispecie si cambia anche il regime di tali entrate da tributarie a patrimoniali. Il canone sostituisce: l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP). Non assorbe invece il canone posteggio commercio ambulante istituito con legge provinciale n. 17/2010. Il canone si basa su due autonomi presupposti:
a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe e/o delle esenzioni/riduzioni.
Il regolamento del canone unico patrimoniale è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.5 di data 30/03/2021. Il gettito previsto ammonta ad €. 5.500,00 per ciascuno degli anni 2024/2025/2026.

Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
La previsione di entrata di questa tipologia ammonta a euro 20.600,00 per ciascuna delle annualità 2024/2026 e racchiude le entrate derivanti dalle violazioni delle norme del codice della strada per Euro 3.000,00. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata per la sicurezza e per la manutenzione della segnaletica stradale.
I proventi che sono incassati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 del Codice della Strada incassati dalla postazione autovelox fissa sono destinati al 50% alla Provincia (ente proprietario della strada) e per la parte rimanente vincolati ai sensi dell'art. 12ter del medesimo D.Lgs.
Altre entrate riguardano le sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali (Euro 1.400,00) e per la violazione di norme urbanistiche (Euro 5.625,00).

Tipologia 300
Interessi attivi
Per il triennio 2024/2026 in questa categoria di entrata è stata inserita una previsione per ciascuna

annualità di Euro 2.050,00.

Tipologia 400

Altre entrate da redditi da capitale La previsione dei dividendi è alquanto difficile da valutare a preventivo per via delle numerose variabili che possono incidere e mutare da un anno all'altro sui risultati economici delle società partecipate. Per ciascuna annualità del bilancio 2024/2026 è stato inserito l'importo di Euro 70,00.

Tipologia 500

Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 2: In questa categoria di entrata è racchiusa

Categoria 99: La previsione dell'esercizio 2024 in questa categoria di entrata ammonta a euro 26.050,00, per l'esercizio 2025 ad Euro 29.460,00 e per l'esercizio 2026 ad Euro 28.527,00. Riguarda principalmente giri contabili IVA da Split Payment (euro 12.050,00), relativa all'IVA su forniture di beni e servizi per attività commerciali che sulla base delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 non è più versata al fornitore ma registrata nei registri IVA vendite dell'ente e successivamente liquidata con le liquidazioni periodiche dell'IVA e rimborsi assicurativi per danni alle strutture (euro 3.000,00)

Gli importi ed assegnazioni vengono presentati nella tabella seguente:

TITOLI	BILANCIO 2023 (previsioni def.)	BILANCIO 2024 (previsioni)	BILANCIO 2025 (previsioni)	BILANCIO 2026 (previsioni)
TIT. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	405.584,30	294.487,00	347.287,00	400.987,00
Tipologia 200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.000,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00
Tipologia 300 – Interessi attivi	3.757,86	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Tipologia 400 – Altre entrate da redditi di capitale	100,00	70,00	70,00	70,00
Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti	34.500,00	26.050,00	29.460,00	28.527,00
TOTALE TITOLO 3	**452.942,16**	**332.682,00**	**388.892,00**	**441.659,00**

3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente

Le spese correnti sono riferite alla gestione ordinaria dell'attività amministrativa, dell'erogazione dei servizi, della gestione dei beni, dell'attività comunale in generale. La base per le previsioni delle spese del prossimo triennio è costituita dai contratti attualmente in essere, da quelli di futura attivazione, dalle spese per il personale, dal trend storico dei consumi per le utenze, dalle necessità per il funzionamento della struttura amministrativa e per la manutenzione ordinaria del patrimonio, nell'ottica del processo continuo di revisione e miglioramento della spesa pubblica.

Classificate secondo il livello delle **missioni** sono riassunte nell'allegato prospetto.

Le spese correnti riepilogate secondo i **macroaggregati**:

Redditi da lavoro dipendente

La spesa del personale prevista nel bilancio 2024/2026 che ammonta per l'anno 2024 ad euro 419.883,00, per l'anno 2025 ad euro 416.453,00 e per l'anno 2026 ad euro 413.853,00 comprende gli incrementi contrattuali sottoscritti, il cui onere è assunto a carico del bilancio provinciale e previsto in entrata a valere sul fondo perequativo. La tabella di seguito schematicamente riportata rappresenta gli elementi relativi al personale presi come base nella fase di programmazione.

La pianta organica del Comune di Sanzeno che è così costituita:

	PREVISTI IN STRUTTURA ORGANIZZATIVA			IN SERVIZIO		di cui NON DI RUOLO	
Categoria e posizione economica	Tempo pieno	Part-time	Totale	Tempo pieno	Part-time	Totale	Totale
Segretario	1	0	1	1	0	0	0
B base	1	0	1	1	0	0	0
B evoluto	1	0	1	1	0	0	0

C base	1	0	1	1	0	0	0
C evoluto	3	0	3	3	0	0	0

Imposte e tasse a carico dell'ente

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente complessivamente prevista per l'esercizio 2024 in euro 50.850,00, per l'esercizio 2025 in euro 48.650,00 e per l'esercizio 2026 in euro 48.450,00 è riferita all'IRAP dovuta sulle retribuzioni erogate di dipendenti, alle imposte di registro e di bollo e alla tassa di circolazione sui veicoli calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente.

Acquisto di beni e servizi

La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l'esercizio 2024 in euro 567.536,00, per l'esercizio 2025 in euro 539.344,00 e per l'esercizio 2026 in euro 542.584,00 e racchiude tutte le spese per acquisto di beni e servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi.
In particolare i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Rientrano anche eventuali spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatorio. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Trasferimenti correnti

La spesa per trasferimenti correnti che racchiude i contributi annualmente previsti dall'ente a terzi (Amministrazione pubbliche, Istituti scolastici, Vigili del Fuoco, Famiglie, Giovani, ecc…), è stanziata nel bilancio 2024/2026 rispettivamente in euro 54.635,00 per l'esercizio 2024, in euro 67.425,00 per l'esercizio 2025 e in euro 52.925,00 per l'esercizio 2026.

La spesa per interessi passivi è prevista in € 1.171,00 per l'annualità 2024, in € 858,00 per l'annualità 2025 e in € 541,00 per l'annualità 2026 e si riferisce alle quote interessi dell'anticipazione di cassa e di interessi passivi per mutui in essere.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Le spese per rimborsi e poste correttive delle entrate sono previste per l'esercizio 2024 in euro 4.500,00 e per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 in euro 3.000,00. In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di capitale di quote indebite ed inesigibili di imposte, entrate e proventi diversi. In particolare riversamenti ai Comuni di tributi quali Tari-Tasi – I.M.U. di loro competenza, versati erroneamente al comune di Sanzeno.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati per un importo previsto di euro 84.458,00 per l'anno 2024, euro 82.458,00 per i successivi anni 2025 e 2026. Nello specifico:

- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere € 31.000,00 circa.
- il **fondo crediti di dubbia esigibilità** ammontante ad euro 5.451,00 per ciascuna annualità (vedi paragrafo 3.5 della presente nota integrativa);
- il **fondo di riserva ordinario** ammonta ad euro 5.000,00 e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL "….. *Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per*

cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio……" ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità

- il **fondo di riserva di cassa** inserito a bilancio per euro 9.000,00.; con la nuova contabilità finanziaria armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali di cassa, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2 quater TUEL).
- **versamenti IVA a debito** per gestioni commerciali €. 12.000,00.
  Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.
  L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).
  A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.
  Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.
  L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017.
  Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).
  Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:
  - abbassando l'importo inimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
  - modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.
- **il fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC**), istituito dal 2021 e non valorizzato a bilancio 2024. (per il dettaglio si rimanda all'apposita scheda 3.7)

3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale

Il titolo 4 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti, alienazioni, oneri di urbanizzazione, e riporta una previsione per i nuovi investimenti per l'esercizio 2024 di euro 723.293,00, per l'esercizio 2025 di euro 54.618,00 e per l'esercizio 2026 di euro 40.000,00. Questo titolo è composto da cinque categorie, quelle rilevanti per il comune sono:

TIPOLOGIA 200 – Contributi agli investimenti
In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Consorzio BIM dell'Adige, dai Comuni, dal Ministero per quanto riguarda gli interventi PNRR e trasferimenti da privati.
Per quanto riguarda i contributi della Provincia *Budget 2021 – 2025* si prevede di utilizzare la quota residua assegnata negli esercizi precedenti e non utilizzata.
Canoni aggiuntivi.
L'articolo 1 bis 1, comma 15 quater L.P. 6 marzo 1998 n.4 stabilisce che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in ragione dell'ottenimento della proroga decennale della loro concessione, corrispondano alla Provincia, oltre ai previsti canoni ordinari, specifici "canoni aggiuntivi". Quest'ultimi vengono introitati, per esplicita indicazione di legge, sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia (APE) che a sua volta li trasferisce al BIM con riferimento alle quote spettanti ai singoli Comuni del relativo ambito territoriale, oppure alle Comunità di Valle, sulla base delle direttive stabilite dalla

Giunta Provinciale con la deliberazione nr.2766 di data 03.12.2010. L'Agenzia provinciale per l'energia P.A.T. ha comunicato in data 30/11/2023 la ripartizione di tali canoni aggiuntivi assegnando al Comune di Sanzeno per l'anno corso l'importo di Euro 278.541,13. A bilancio 2024/2026 lo stesso, in aggiunta a quanto non applicato nei precedenti esercizi va a finanziare spese in conto capitale per € 459.618,00 anno 2024, per € 54.618,00 anno 2025 e per € 40.000,00 anno 2026.

Contributi per la realizzazione di interventi da finanziare nell'ambito (PNRR)
Contributo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Per l'anno 2024 è stato nuovamente stanziato un contributo di Euro 50.000,00/anno per l'effettuazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Tali risorse da prima disciplinate dall'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) sono successivamente confluite nelle risorse per l'attuazione dell'intervento PNRR relative alla M2 C4 Inv. 2.2. "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni".

Digitalizzazione PA
Adozione piattaforma PagoPa per € 10.319,00;
Adozione APP IO per € 5.103,00;
Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale spid cie per € 14.000,00;

TIPOLOGIA 300 – Altri trasferimenti in conto capitale.

ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI.
Nel bilancio 2024 non sono previste delle entrate derivanti da alienazioni destinate al finanziamento delle spese di investimento, ma solamente operazioni di permuta terreni.

TIPOLOGIA 500 – Altre spese in conto capitale.
In questa tipologia sono iscritte le previsioni d'entrata relative ai permessi di costruire il cui importo è stato previsto prudenzialmente solo per l'anno 2024 in Euro 5.000,00. Tali proventi sono destinati integralmente al finanziamento degli investimenti.

3.3.6 Titolo 6 Prestiti

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale. Nel triennio 2024-2026 non si prevede alcun stanziamento per le entrate in questione.
Nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione per il 2023 – accordo anno 2024 sottoscritto il 07 luglio 2023 si stabilisce quanto segue: *Per quanto concerne il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti Locali, le parti condividono di confermare anche per il 2024 la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio Val D'Adige nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.*

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2024 risulta essere pari ad € 63.168,22 al quale va aggiunto l' importo di €. 132.155,96 relativo ai mutui estinti anticipatamente in base all'art. 22 della L.P. 14/2014 con risorse anticipate dalla Provincia Autonoma di Trento, per le quali dal 2018 è previsto il recupero sui trasferimenti provinciali come da delibera della G.P. 1035/2016. L'operazione si perfeziona tramite un giro contabile. Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

3.3.7 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

7 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Le anticipazioni di cassa richieste e erogate dal Tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della L.350/2003 non costituiscono debito dell'ente in quanto sono destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Al bilancio 2024/2026 è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che in uscita, di euro 272.000,00 pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario. L'attuale livello di liquidità consente di presumere di non dover ricorrere per il corrente esercizio all'anticipazione.

3.3.8 Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.
Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

3.3.9 Titolo 2 Spese investimento

Il programma triennale degli investimenti è stato redatto conformemente alle disposizioni provinciali in materia e regolamentari.
Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione per una spesa complessiva pari a €. 723.293,00 per l'esercizio 2024. Gli stanziamenti relativi agli investimenti sono rappresentati in bilancio secondo le modalità indicate dal principio contabile 4/2 sulla contabilità finanziaria. E cioè le spese di investimento sono stanziate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive sulla base dei relativi cronoprogrammi.
L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento per l'anno 2024 è rappresentato nel piano degli investimenti allegato al bilancio.

3.3.10 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

A bilancio 2024/2026 non è prevista alcuna spesa per incremento di attività finanziarie .

3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo rischi spese legali

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011 nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non

esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese al "fondo rischi contenzioso".
Nel bilancio 2024 non è stato iscritto nel bilancio alcun Fondo rischi per soccombenza in quanto sono ci sono attualmente in corso contenziosi.

3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Detto fondo è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.
Per le seguenti entrate non è stato effettuato l'accantonamento al FCDE: i crediti da altre amministrazioni pubbliche, le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa; le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.
La L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 882, ha modificato il paragrafo 3.3 del principio applicato della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del FCDE. Con tale modifica, gli enti trentini che applicano le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, con un anno di posticipo, possono stanziare in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento al FCDE quantificato secondo le modalità sotto illustrate:
- nel 2019 pari almeno al 75%,
- nel 2020 pari almeno all'85%,
- nel 2021 pari almeno al 95%,
- e dal 2022 pari al 100%.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo è stata applicata la media semplice tra gli incassi di competenza + gli incassi in c/residui dell'accertato anno precedente e l'accertato degli ultimi 5 esercizi precedenti. La media così ottenuta è stata applicata agli importi previsti a bilancio 2024-2026. Sulla somma risultante infine sono state applicate le percentuali di cui sopra.
L'importo del fondo calcolato secondo le disposizioni del principio contabile ed inserito nel bilancio 2024 è pari a 5.451,00 euro, nel bilancio 2025 pari ad euro 5.451,00 e nel bilancio 2026 pari ad euro 5.451,00.

3.6 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la

copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.
L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.
Il bilancio di previsione 2024/2026 riporta nella spesa il Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) di parte corrente il quale è destinato al finanziamento delle indennità riconosciute al personale dipendente (es. indennità di risultato dei dirigenti e capiufficio, fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale, accordo di settore, indennità di progettazione, indennità per svolgimento di attività tecnica di gestione della sicurezza, ecc.) per un importo pari a € 29.507,00. Si ricorda che le somme stanziate in questo fondo costituiscono un'entrata del bilancio nell'anno successivo destinata all'erogazione delle indennità;

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2024	2025	2026
FPV – parte corrente	32.937,00	29.507,00	29.507,00
FPV – parte capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	32.937,00	29.507,00	29.507,00

3.7 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.
Come introdotto dalla Legge di bilancio 145/2018, il Fondo garanzia debiti commerciali è istituito dall'annualità 2021. L'adempimento prevede che venga istituito a carico dell'Ente un nuovo fondo di garanzia debiti commerciali FGDC che, analogamente al già noto FCDE, prevede a partire dall'esercizio 2021 un accantonamento obbligatorio determinato con una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi tenuti dall'Ente. L'adempimento riguarda infatti gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC).
Il comma 862 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo dell'accantonamento che risulta crescente all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati nell'esercizio 2020 superiori a 60 giorni l'importo da accantonare è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso. La percentuale scende al 3% per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2% quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine all'1% per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra 1 e 10 giorni. Il fondo dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio, missione 20 del titolo I della spesa, con delibera di giunta, entro il 28 febbraio dell'esercizio 2021, dopo aver "misurato" i risultati in termini di pagamenti nell'esercizio 2021. Il comma 863 della legge 145/18 stabilisce poi l'obbligo di adeguare l'accantonamento al FGDC nel corso dell'esercizio in base alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Si evidenzia che il Comune di Sanzeno non ha ad oggi dovuto costituire tale fondo considerata l'adeguata tempestività dei pagamenti ed un stock del debito residuo assolutamente inferiore rispetto alla percentuale prevista dalla normativa che comporta l'obbligo di costituire il suddetto fondo.

4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2023

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2023 non evidenzia la formazione di un disavanzo di amministrazione. Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d.lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2022 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Al riguardo si precisa che al bilancio di previsione 2024 non è stato applicato avanzo di amministrazione.

Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono riassunte di seguito:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	**524.993,89**
	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	**352.028,74**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	3.685.278,33
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	3.814.115,27
-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	1.824,61
+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	1.553,86
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024**	**747.914,94**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	10.000,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	120.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	32.937,00
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023**	**604.977,94**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	
Parte accantonata	.
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	85.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	49.000,00
B) Totale parte accantonata	**134.000,00**

Parte vincolata	.
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.835,81
Vincoli derivanti da trasferimenti	61.823,36
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	3.352,00
Altri vincoli	0,00
	.
C) Totale parte vincolata	**74.011,17**
Parte destinata agli investimenti	.
D) Totale parte destinata agli investimenti	**0,00**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**396.966,77**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**0,00**

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle Leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
Il Comune di Sanzeno non ha rilasciato alcuna garanzia fidejussoria.

6. Elenco delle partecipazioni possedute

ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel *"Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 di data 29/12/2021 il Comune di Sanzeno ha provveduto alla ricognizione annuale ordinaria delle società partecipate al 31/12/2020, per il cui dettaglio si invia alla lettura.

L'elenco delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanzeno e la relativa quota percentuale è la seguente:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Finalità
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – Società cooperativa	0,54	Prestazione di servizi ai consorziati, altri di servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON - Società cooperativa	2,388	Promozione immagine turistica ambito Val di Non
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0092	Produzione di servizi strumentali all'ente nell'ambito della riscossione e gestione
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	0,00017	Servizi di trasporto pubblico
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0044	Servizi digitali